

OGGETTO: PROROGATO ALLE SPESE SOSTENUTE NEL 2019 IL CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 E NUOVO ACCORDO TERRITORIALE CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA, CGIL, CISL, UIL

Il decreto interministeriale 4 maggio 2018 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 143 del 22/06/18) ha fornito le disposizioni applicative per il riconoscimento del credito d'imposta - previsto dall'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 205/2017 - riguardante le spese di formazione del personale dipendente sostenute lo scorso anno nell'ambito delle tecnologie individuate dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" (Confimi Romagna News n. 18/2018).

L'art 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha stabilito che tale credito d'imposta:

- a) si applica anche alle spese di formazione sostenute nel 2019;
- b) sarà attribuito nelle seguenti, nuove ^(*) misure:
 - 50 % delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese ^(**), nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
 - 40 % delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese ^(**), nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
 - 30 % delle spese ammissibili sostenute dalle grandi imprese ^(**), nel limite massimo annuale di 200.000 euro.

Confimi Industria Romagna e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL della provincia di Ravenna, di conseguenza, il 20 marzo scorso hanno sottoscritto l'accluso Accordo Territoriale con il quale è stata prorogata la validità di quello siglato il 6 settembre 2018 (scaduto il 31/12/18), che aveva definito le modalità operative per accedere all'incentivo fiscale di cui si tratta.

Le aziende interessate sono invitate a contattare SVILUPPO PMI s.r.l., in persona della Dott.ssa Monica Morelli (tel. 0544/280280; e-mail: mmorelli@sviluppopmi.com), che, con il supporto dell'Associazione, coordinerà il servizio di consulenza e assistenza alle imprese.

(*) Il credito d'imposta per le spese sostenute nel 2018 spettava in misura pari al 40%, con un importo massimo annuo di 300.000 euro.

(**) **Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014**

Articolo 2 - Personale e soglie finanziarie che determinano le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, piccole e medie imprese ("PMI") è costituita da imprese che impiegano meno di 250 persone e che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria PMI, una piccola impresa è definita come un'impresa che occupa meno di 50 persone e il cui fatturato annuo e / o totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria PMI, una microimpresa è definita come un'impresa che occupa meno di 10 persone e il cui fatturato annuo e / o totale di bilancio annuo non supera i 2 milioni di EUR.

ACCORDO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

FORMAZIONE IMPRESA 4.0

In data 20 marzo 2019, presso la sede di Confimi Industria Romagna si sono incontrati:

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA rappresentata da

Mauro Basurto

Segretario Generale

Giuseppe Vaira

Responsabile Area Lavoro e Relazioni Industriali

CGIL RAVENNA rappresentata da

Manuela Trancossi

Segretaria CGIL Ravenna

CISL ROMAGNA rappresentata da

Franco Garofalo

In rappresentanza della Segreteria Cisl Romagna

UIL RAVENNA rappresentata da

Carlo Sama

Segretario Organizzativo

di seguito, congiuntamente, anche soltanto le "Parti".

Premesso che:

- In conformità ai contenuti dell'Accordo Quadro Interconfederale siglato il 2 agosto 2018 tra CONFIMI INDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL, il 6 settembre 2018 le Parti hanno sottoscritto un Accordo Territoriale (di seguito indicato anche "Accordo Territoriale") finalizzato a favorire lo sviluppo e la diffusione della formazione sui temi "Industria 4.0", per perseguire gli obiettivi della crescita, della competitività e della produttività delle PMI;
- L'Accordo Territoriale - depositato in via telematica presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (di seguito indicato anche "ITL") di Ravenna il 5 ottobre 2018, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del DECRETO INTERMINISTERIALE 04/05/2018 - recepisce le disposizioni di cui all'art. 1, commi 46 e ss., della LEGGE 27 dicembre 2017 n. 205, che ha introdotto un credito di imposta per individuate spese di formazione del personale dipendente, mirate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0";
- Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, mediante apposito DECRETO datato 4 maggio 2018, le disposizioni applicative per l'accesso al suddetto incentivo fiscale;
- L'Accordo Territoriale di fatto norma le procedure idonee a validare le intese aziendali riferite alle imprese associate al sistema di rappresentanza di CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA o che vi abbiano conferito espresso mandato, aventi sede legale e/o operativa in provincia di Ravenna, prive di rappresentanza sindacale (RSU o RSA), ai sensi dell'art. 51 del DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015 n. 81, per l'attuazione della normativa per l'accesso al credito d'imposta previsto all'art. 1, commi 46 e ss. della LEGGE 27 dicembre 2017 n. 205, avvalendosi dell'assistenza di CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA;
- l'Accordo Territoriale, scaduto il 31 dicembre 2018, prevede che le Parti potranno *"valutarne il rinnovo, o la proroga, qualora dovessero intervenire disposizioni normative atte a prorogare la possibilità di beneficiare degli attuali incentivi, ovvero a introdurre"*

ulteriori agevolazioni”;

- l'art 1, commi dal 78 all'81 della LEGGE (di Bilancio 2019) 30 dicembre 2018 n. 145 dispone la proroga del credito di imposta per la formazione 4.0 per le spese *“sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018”* e, quindi, nell'anno 2019;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e fondante della presente intesa territoriale che, nel rispetto dell'art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015 n. 151 e di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del DECRETO INTERMINISTERIALE 04/05/2018, verrà depositata in via telematica presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna.
2. Fatto salvo per quanto previsto dal seguente punto 3), la validità dell'Accordo Territoriale siglato il 6 settembre 2018 è prorogata fino alla data di ammissibilità e fruibilità dei benefici fiscali previsti dall'art. 1, commi 46 e ss., della LEGGE 27 dicembre 2017 n. 205 e sue successive modifiche e integrazioni.
3. Il verbale di Accordo sottoscritto dalla Commissione Territoriale, di cui all'art. 3, commi 5 e 6, dell'Accordo Territoriale, verrà depositato dall'Impresa presso il competente ITL, direttamente o per il tramite di Confimi Industria Romagna, solo qualora tale adempimento venga previsto da una specifica disposizione normativa.
4. Le Parti si incontreranno per valutare le risultanze dell'applicazione della presente intesa a marzo 2020 e anche, al bisogno, nei 20 giorni successivi alla data di ricezione della richiesta che ciascuna di esse potrà formulare all'altra.

Ravenna, 20 marzo 2019

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA

Mauro Basurto

Giuseppe Vaira

CGIL RAVENNA

Manuela Trancossi

CISL ROMAGNA

Franco Garofalo

UIL RAVENNA

Carlo Sama